

12 NYCRR 312.5 - Decisioni di conciliazione

(a) Se il richiedente è patrocinato da un legale o da un rappresentante abilitato, la decisione proposta di conciliazione diverrà definitiva qualora la WCB non riceva alcuna richiesta di incontro o alcuna opposizione entro 30 giorni dall'invio della decisione proposta di conciliazione a tutte le parti da parte della WCB, o quando sottoscritta in presenza del giudice conciliatore, e deve costituire un risarcimento della WCB a tutti gli effetti, fatto salvo quanto previsto nelle suddivisioni (g), (i) e (j) del presente articolo.

(b) Se il richiedente non è patrocinato da un legale o da un rappresentante abilitato, la decisione proposta di conciliazione non diverrà definitiva qualora la WCB riceva una richiesta di incontro o un'opposizione alla decisione entro 30 giorni dall'invio della decisione proposta di conciliazione a tutte le parti da parte della WCB. Inoltre, non diverrà definitiva finché non sarà esaminata e approvata da un giudice del lavoro ai sensi della Normativa in materia di infortuni sul lavoro nominato dalla presidenza. Il giudice del lavoro deve esaminare ed emettere la propria approvazione o il proprio dissenso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione proposta di conciliazione da parte dell'ufficio per le conciliazioni.

(c) Una notifica di approvazione o dissenso deve essere inviata a tutte le parti interessate dopo il riesame del giudice del lavoro indicato nella suddivisione (b) del presente articolo.

(d) Se il giudice del lavoro approva la decisione proposta di conciliazione, un richiedente non patrocinato avrà 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica richiesta nella suddivisione (c) del presente articolo per recedere dalla decisione proposta di conciliazione.

(e) Anche un datore di lavoro o un assicuratore ha il diritto di opporsi alla decisione proposta di conciliazione. Detta opposizione deve essere ricevuta dalla WCB entro 30 giorni dall'invio della decisione proposta ai sensi della suddivisione (b) del presente articolo.

(f) Laddove le parti non siano d'accordo, o, se il richiedente non è patrocinato, laddove un giudice del lavoro dissenta o laddove il richiedente receda dalla decisione proposta di conciliazione, il caso deve essere deferito all'elaborazione del calendario delle udienze, che potrebbe includere un incontro pre-udienza.

(g) Le decisioni finali di conciliazione non sono riesaminabili ai sensi degli articoli 22 e 23 della Normativa in materia di infortuni sul lavoro. Ai casi di conciliazione si applica l'ultrattività della competenza della WCB ai sensi dell'articolo 123 della Normativa in materia di infortuni sul lavoro.

(h) L'assicuratore deve presentare il modulo C-8/8.6 indicante i pagamenti effettuati. Il modulo C-8/8.6 nei casi di conciliazione deve essere presentato entro il periodo di tempo indicato nell'articolo 25 della Normativa in materia di infortuni sul lavoro.

(i) Laddove l'assicuratore non abbia effettuato tempestivamente (entro 10 giorni) i pagamenti dell'eventuale risarcimento come richiesto dalla decisione di conciliazione, sarà comminata una sanzione pari a 500 \$ dalla presidenza, o da un dipendente della WCB nominato dalla presidenza, in conformità con il comma (h) della suddivisione 2-b dell'articolo 25 della Normativa in materia di infortuni sul lavoro. Tale sanzione non sarà riesaminabile ai sensi degli articoli 22 e 23 della Normativa in materia di infortuni sul lavoro, ma lo sarà da parte di un dipendente della WCB nominato dalla presidenza per esaminare tale sanzione in conformità con le procedure stabilite dalla presidenza. Il tempo utile per il pagamento di un risarcimento verso un richiedente non patrocinato decorre dalla scadenza del periodo utile al richiedente per recedere dalla decisione proposta di conciliazione, ai sensi della suddivisione (d) del presente articolo.

(j) Le sanzioni e le valutazioni, contenute al comma (f) della suddivisione 3 dell'articolo 25 della Normativa in materia di infortuni sul lavoro, per il ritardo nel pagamento dei risarcimenti, non saranno applicabili ai casi di conciliazione.